



TRIBUNALE DI MESSINA

Il presidente

Letta la proposta del presidente della I sezione civile in data 2.7.2020, concernente l'adozione di disposizioni in merito all'attività giurisdizionale per il periodo 2 luglio- 31 luglio presso gli Uffici della prima e della terza sezione civile del Tribunale Messina, in considerazione della epidemia da coronavirus SARS-CoV-2 2019;

ritenuto che la proposta possa essere condivisa, così provvede:

Vista la legge del 25 giugno 2020 n. 70 di conversione, con modifiche, del d.l 30 aprile 2020 n. 28;

Vista la nota, a firma congiunta, del presidente della Corte d'Appello di Messina e del Procuratore Generale di Messina in data 30 giugno 2020;

Rilevato che deve ritenersi cessata l'efficacia dei provvedimenti organizzativi adottati dai Capi degli Uffici Giudiziari ai sensi dell'art. 83 c. VII del d.l.n. 18/2020, atteso che la legge di conversione n. 70/2020 ha anticipato alla data del 30 giugno 2020 il termine ultimo di efficacia di tali provvedimenti;

Ritenuto che, pertanto, non sono più operative le linee guida adottate nel periodo emergenziale con riferimento all'attività della prima e della terza sezione civile;

Considerato che -pur avendo espressamente sancito la ripresa dell'attività giurisdizionale per gli Uffici giudicanti della Corte d'Appello di Messina, secondo la disciplina codicistica ordinaria e richiamato la previsione normativa (art. 1 comma 2 legge n. 70/2020) che fa salva

l'organizzazione "virtuale" ed "in presenza" (con eventuale riduzione selettiva dei procedimenti) delle udienze già disposta, anche relativamente al mese di luglio- la nota sopra menzionata ha sancito la persistenza dei divieti di assembramento e degli obblighi di rispetto delle disposizioni igienico sanitarie adottate nella fase emergenziale, attribuendo agli operatori la facoltà di regolamentare l'attività prestata presso gli uffici giudiziari in modo da garantire il rispetto dei divieti e degli obblighi di cui sopra;

Ritenuto che, pertanto, allo scopo di uniformare le iniziative che possono essere assunte dai magistrati, professionali e onorari, in forza presso la prima e la terza sezione civile, essendo tuttora attuale il rischio di diffusione del contagio da Covid19, appare opportuno adottare specifiche previsioni che tengano conto:

- della carenza di risorse di personale amministrativo preposto a disciplinare l'attività di udienza, verificando il rispetto dei divieto di assembramento e delle norme igienico sanitarie da parte dell'utenza professionale e non professionale che accede ai locali in cui si tiene udienza;
- della assoluta inadeguatezza dei locali presso i quali sono tenute le udienze medesime ovvero i consueti studi dei giudici che aprono su angusti corridoi ingombri e privi di ventilazione;
- del conseguente elevato rischio che le prescrizioni igienico sanitarie e concernenti il distanziamento dell'utenza rimangano inattuate per fatti non imputabili ai magistrati nonostante un'attenta organizzazione della propria attività di udienza;

Tutto ciò premesso,

dispone

-il differimento delle udienze nelle quali sono fissate prove testimoniali e prove per interpello (anche delegate) a data successiva al 31 luglio

2020, ovvero, nei casi di urgenza della trattazione o nei casi in cui non sia possibile avvisare con anticipo di almeno sette giorni le parti interessate, la limitazione delle prove a non più di due testimoni e/o parti;

- il differimento dei procedimenti per i quali è prevista la comparizione personale delle parti o di soggetti diversi dai difensori delle parti, a data successiva al 31 luglio 2020 o nei casi in cui non sia possibile avvisare con anticipo di almeno sette giorni le parti interessate, la limitazione delle comparizioni a non più di due per ciascuna udienza;**
- il differimento dell'attività di esame di soggetti incapaci presso il domicilio privato o i luoghi di ricovero degli stessi, a data successiva al 31 luglio 2020, se non attuabile per via telematica;**
- il differimento dell'attività di esame dei soggetti richiedenti protezione internazionale a data successiva al 31 luglio 2020 o, nei casi di urgenza della trattazione o nei casi in cui non sia possibile avvisare con anticipo di almeno sette giorni le parti interessate, la limitazione dell'esame a non più di due per ciascuna udienza;**
- la conferma del numero massimo di quindici procedimenti per ciascuna udienza presidenziale (art. 708 c.p.c. e 9 legge div.);**
- il più scrupoloso rispetto degli orari di chiamata delle cause e/o delle fasce oraria fissate per ciascuna.**

Dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura della Segreteria, ai Magistrati professionali ed onorari della prima e della terza sezione civile, al Dirigente Amministrativo, al Direttore Amministrativo, all'Ufficio di Procura, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina.

Messina, 6.7.2020

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Mamma Moleti

